

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEPE, MENSORIO, DELL'UOMO,
BETTONI BRANDANI, XIUMÈ, MARTELLI, CARELLA, DIONISI,
NAPOLI, MANARA e BINAGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1994

Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali

ONOREVOLI SENATORI. - Alcuni sanitari dipendenti da enti previdenziali si trovano in una particolare situazione di discriminazione formale rispetto ai colleghi di pari grado e funzione. Il presente disegno di legge, composto di soli due articoli, mira a definire giuridicamente la loro posizione funzionale.

Vigendo infatti una situazione di arbitrarietà ed intollerabile discriminazione e disparità di trattamento perpetrata dagli enti previdenziali nei riguardi di alcuni sanitari (peraltro in numero di circa dieci-quindici unità) in fase di primo inquadramento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, è previsto l'inquadramento nella qualifica di *Primario medico legale* dei sanitari suddetti che avevano ottenuto la idoneità nell'esame previsto dai regolamenti organici degli enti medesimi per essere scrutinati e promossi a *Medico superiore*: scrutini e promozioni non deliberati dagli Enti per l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

È necessario ed indispensabile precisare che per quanto concerne l'inquadramento, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per gli enti previdenziali in presenza di un esiguo numero di sanitari che ne usufruiranno e dei numerosissimi posti attualmente vacanti nella qualifica di *Primario medico legale*, la cui spesa stipendiale è prevista nei bilanci annuali; la maggior parte dei posti vacanti è tutt'ora ricoperta addirittura con il conferimento di mansioni superiori per le quali gli enti, per giurisprudenza costante, anche della Corte costituzionale, debbono corrispondere i relativi compensi.

Si tratta, come si vede, di una specifica situazione che evidenzia appunto una intollerabile discriminazione e disparità di trattamento.

Per tale ragione si confida nell'accoglimento rapido del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale medico degli enti previdenziali che aveva conseguito, in concorso per titoli ed esami, la idoneità ad essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di Medico superiore e che formalmente non aveva conseguito la suddetta qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di Primario medico legale dalla data della delibera originaria in inquadramento del personale sanitario di cui all'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

